

Regolamento Comitato Genitori

Premessa/Finalità

Il Comitato dei Genitori è un organo costituito da tutti i genitori rappresentanti di classe dell'Istituto Comprensivo come previsto dall'articolo 15 comma 2 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. Non ha poteri decisionali, ma svolge una funzione di orientamento e di raccordo tra scuola e genitori favorendo la circolazione delle informazioni nei due sensi. Supporta e promuove nella scuola iniziative a carattere extracurricolare. Elabora pareri, raccomandazioni, suggerimenti e difende il valore e la qualità della scuola pubblica e del metodo Montessori. E' regolamentata dagli articoli 36-42 del CAPO III (Delle associazioni non riconosciute e dei comitati) del Libro Primo del Codice Civile.

Art. 1 - Composizione, organi e funzioni

Assemblea

Fanno parte dell'Assemblea del Comitato Genitori, con diritto di voto, tutti i rappresentanti di sezione e di classe. In caso di impossibilità a partecipare all'assemblea i rappresentanti hanno la facoltà di individuare un delegato all'interno della propria classe/sezione.

Alle assemblee possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i genitori, il Dirigente Scolastico e i Docenti del Circolo, inoltre possono essere invitati a partecipare eventuali esperti esterni.

Il Comitato, nel corso della prima assemblea, effettuata entro un mese dall'elezione dei rappresentanti di classe, elegge, a maggioranza dei presenti, un Presidente, il quale a sua volta designa un Segretario che lo supporti nell'attività di coordinamento. Presidente e Segretario non devono necessariamente ricoprire il ruolo di rappresentanti classe. Se non si dovesse individuare un segretario si ricorrerà ad un sorteggio.

Compiti del Presidente

- Coordina le attività del Comitato
- Convoca l'Assemblea
- Rappresenta, insieme al Segretario, il Comitato dei Genitori nelle occasioni previste
- Redige e consegna le convocazioni delle assemblee del Comitato

Compiti del Segretario

- Redige e conserva i verbali delle assemblee del Comitato
- Supporta il Presidente nelle comunicazioni

- Sostituisce il Presidente, in caso di suo temporaneo impedimento, in tutte le attribuzioni previste dal presente regolamento

Art. 2 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal presidente (o su richiesta di almeno un terzo dei rappresentanti) ogni volta che se ne presenti la necessità e almeno due volte nell'arco dell'anno scolastico.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, viene affissa con almeno una settimana di anticipo nelle bacheche dei 3 plessi, tramite il referente di plesso (individuato dal presidente, nel corso della prima riunione, fra i rappresentanti che si rendono disponibili) e comunicata via e-mail a tutti i rappresentanti (che a questo scopo dovranno indicare un proprio indirizzo al segretario). L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente con il Segretario e tiene conto delle indicazioni dei rappresentanti di classe e delle eventuali comunicazioni inviate dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di Istituto. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti (aventi diritto) e le decisioni sono prese sempre a maggioranza semplice delle classi rappresentate.

Di ogni assemblea è redatto un verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è conservato dal segretario, pubblicato sul sito della scuola ed è trasmesso a tutti i rappresentanti di classe e, per conoscenza, al Consiglio di Istituto.

Art. 3 - Durata delle cariche

Le cariche sono rinnovate annualmente entro un mese dalla proclamazione dei nuovi rappresentanti di sezione e di classe. In casi eccezionali il Presidente può essere revocato con il voto dei due terzi dei genitori aventi diritto. In questo caso decadono le cariche di Presidente e di Segretario e si provvederà alla loro sostituzione con le modalità di votazione previste.

Art. 4 -Gruppi di lavoro e commissioni

Il Comitato dei genitori può nominare, uno o più gruppi di lavoro e/o studio che approfondiscano temi specifici, presentino proposte all'assemblea del Comitato e portino avanti iniziative decise dal Comitato stesso. Qualsiasi membro del Comitato può far parte dei gruppi di lavoro ed è possibile avvalersi di esperti esterni se ritenuto utile per il fine proposto.

Art. 5 - Modifica regolamento

Questo regolamento può essere modificato a maggioranza semplice delle classi rappresentate nel corso di una assemblea convocata con specifica indicazione nell'ordine del giorno.

Art. 6 - Pubblicità

Il presente Regolamento viene trasmesso al Dirigente Scolastico, al Collegio Docenti, al Consiglio d'Istituto ed è inserito sul sito della scuola.

Viene altresì esposto nelle bacheche del Comitato Genitori in ogni plesso scolastico.